

### Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge  
2. Attribuzioni e organizzazione delle autorità  
Art. 43 Commissione del lavoro

LL

Art. 43

Articolo 43

## Commissione del lavoro

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una Commissione federale del lavoro composta di rappresentanti dei Cantoni, di uomini di scienza, di rappresentanti, in numero uguale, delle associazioni dei datori di lavoro e di quelle dei lavoratori, come anche di rappresentanti di altre organizzazioni.

<sup>2</sup> La Commissione federale del lavoro esprime, a destinazione delle autorità federali, il suo parere su questioni legislative ed esecutive. Essa può fare proposte di propria iniziativa.

### Premessa

La Commissione federale del lavoro è una commissione extraparlamentare. Quale organo istituito dalla Confederazione, essa adempie incarichi pubblici per conto del Consiglio federale e dell'Amministrazione. Essa esprime, a destinazione delle autorità federali, il suo parere su questioni legislative ed esecutive inerenti alla legge sul lavoro. Si tratta soprattutto di complementi o di modifiche della legge o delle ordinanze. L'esame di questioni esecutive comprende tutte le questioni concernenti l'applicazione della legge sul lavoro e le disposizioni esecutive che l'autorità federale sottopone per trattazione alla Commissione o la cui trattazione è decisa dalla stessa Commissione.

### Capoverso 1

Il numero di membri e la ripartizione percentuale dei rappresentanti sono fissati all'articolo 81 capoverso 1 OLL 1.

### Capoverso 2

L'Ufficio federale competente per quanto concerne la legge sul lavoro si occupa dell'elaborazione di progetti di revisione della legge o delle relative ordinanze. I progetti sono esaminati in seno alla Commissione del lavoro a destinazione del Parlamento (se riguardano la legge) o del Consiglio federale (se riguardano ordinanze).